



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854;36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 125

Prot. n. _____ del 20.11.2023

**Oggetto: Modifiche alla circolazione in piazzale Stazione lido antistante fermata
Stazione RC Lido–
- dal 27 al 29 novembre 2023 -**

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 275541 del 14.11.2023, con la quale il Legale Rappresentante di RFI Angela Mauro chiede la disciplina della circolazione in piazzale Stazione lido Lato sud a motivo di lavori per indagini geometriche non invasive ai fini della progettazione della nuova Stazione FS in oggetto emarginata che si svolgerà a Reggio Calabria dal 27 al 29 novembre 2023 ;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. lgs. n. 267 del 18.08.00;

ORDINA

in Piazzale Stazione Lido lato sud

divieto di sosta con zona rimozione

interdizione al transito veicolare eccetto i mezzi utilizzati a scopo di indagini

Dalle ore 21.00 alle ore 06.00 nei giorni dal 27 sino al 29 novembre 2023

La segnaletica occorrente per la presente ordinanza e' per installazione e manutenzione a cura e spese della Castore Spl srl

La predetta segnaletica deve rispettare le modalità previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrati dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002),

**Comunicare per iscritto, all'ufficio tecnico del traffico, e-mail –
polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta .**

La stessa ditta e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione del presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Allo stesso si fa obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 20. M. 2023

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

